



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

già Provincia Regionale di Enna

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 47/2022

Enna, 13 dicembre 2022

Al Commissario Straordinario

Al Segretario Generale

Al Dirigente Responsabile del I Settore dell'Ente

Affari Generali, Risorse Umane,
Attività Socio-Economiche e Culturali

Al Responsabile del II Settore dell'Ente

Finanze e Patrimonio Mobiliare

Al Responsabile del III Settore dell'Ente

Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici

Loro sedi

Oggetto: Trasmissione Verbali.

Si trasmettono, in allegato alla presente, i seguenti verbali redatti in data odierna:

- ✓ n. **46/2022** del 07.12.2022 avente ad oggetto: "Costituzione Fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2022";
- ✓ n. **47/2022** del 12.12.2022 avente ad oggetto: "Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate anno 2021. Personale dei livelli".

Si fa presente che gli originali con le relative sottoscrizioni sono depositati agli atti di questo Organo di Revisione Economico Finanziario e allibrato al registro cronologico dei verbali.

Il Presidente dell'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Orazio Mammino



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

già Provincia Regionale di Enna

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 47/2022

Oggetto: *Costituzione Fondo per le Risorse Decentrate anno 2021. Personale dei livelli.*

L'anno 2022, il giorno 12 del mese di dicembre, in modalità mista,

12.12.2022

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da:

- Dott. Rag. Orazio Mammino - *Presidente*;
- Dott. Alessandro Lentini - *componente*;
- Dott. Stefano Perrone - *componente*.

si è adunato per esaminare, discutere ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto dando atto che i componenti Alessandro Lentini e Stefano Perrone partecipano in conference call.

Premesso che

- con nota del 05.07.2022, prot. 13053 e successiva integrazione del 06.12.2022, consegnata *brevi manu* in data 07.12.2022, l'Ente ha richiesto parere sulla Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate per l'anno 2022, utile per la successiva sottoscrizione della Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo al Personale Dipendente;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto definitivamente il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Funzioni Locali;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio è disciplinata dall'articolo 67 del C.C.N.L. 21.05.2018;

Richiamati

- gli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. – Comparto Regioni ed Autonomie Locali – del 22.01.2004, con i quali vengono determinate le modalità per la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare per incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, da determinarsi annualmente, suddivise in risorse stabili (che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, pertanto, restano acquisite al Fondo sino a nuova modifica) e risorse variabili (che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo);

- l'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali che prevede: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004"*;
- l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni il quale prevede che la contrattazione integrativa, presso ciascun Ente è finalizzata al contemperamento tra esigenze organizzative, tutela dei dipendenti e interessi degli utenti sulle materie e nei limiti determinati dal CCNL nazionale ed in particolare il comma 3-quinques¹;
- la circolare del dì 08.05.2015, n. 20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;
- la circolare del dì 05.05.2017, n. 20 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, rubricata *"Circolare Vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici"*, mediante la quale viene fornito uno strumento di supporto alle funzioni svolte dai Collegi dei revisori o sindacali presso gli Enti ed organismi pubblici, la cui attività è rivolta a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché la rigorosa gestione delle risorse pubbliche, anche in considerazione dell'attività di monitoraggio della spesa pubblica;
- la Circolare n. 15 del 16.05.2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *"Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165"*;

¹ La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa.

Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa.

Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato.

In alternativa a quanto disposto dal periodo precedente, le regioni e gli enti locali possono prorogare il termine per procedere al recupero delle somme indebitamente erogate, per un periodo non superiore a cinque anni, a condizione che adottino o abbiano adottato le misure di contenimento della spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dimostrino l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa previste dalle predette misure, nonché il conseguimento di ulteriori riduzioni di spesa derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori anche con riferimento a processi di soppressione e fusione di società, enti o agenzie strumentali.

Le regioni e gli enti locali forniscono la dimostrazione di cui al periodo precedente con apposita relazione, corredata del parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, allegata al conto consuntivo di ciascun anno in cui è effettuato il recupero.

- la Circolare n. 16 del 15.06.2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *"Il conto annuale 2019 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- la Circolare n. 18 del 28.06.2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *"Il conto annuale 2020 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;
- la Circolare n. 25 del 10.06.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - avente ad oggetto: *"Il conto annuale 2021 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

Preso atto che

- l'articolo 9, comma 2-bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della Legge 27.12.2013, n. 147, prevede che a decorrere dal 01.01.2015 il fondo è cristallizzato in modo da rendere consolidati i risparmi di spesa che si sono raggiunti negli anni 2011-2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del predetto Decreto-legge;
- gli importi decurtati per il periodo 2011 - 2014, secondo il disposto dell'articolo 9, comma 2 bis, del Decreto-legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall'anno 2015 e che il fondo deve essere ridotto proporzionalmente;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 236, della Legge 28.12.2015, n. 208, a decorrere dal 01.01.2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;
- l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*, dispone: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."*;
- l'articolo 33, comma 1 bis, del Decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, nel modificare radicalmente il meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali, prevede che *"a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione."*

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni.

Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.

A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – datato 11.01.2022², è stato disposto che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione, ai sensi dell'articolo 33, comma 1-bis, del Decreto-legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato alla data del 31 dicembre 2018;
- il punto 5.2 del principio contabile allegato 4/2 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, laddove, esplicitando gli effetti esiziali della mancata costituzione del fondo, prevede: “in caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”;

Atteso che

- il personale in servizio presso l'Ente al 31.12.2018 era pari a n. 258 unità e che alla data del 30.11.2022 dette unità sono scese a n. 184, ai sensi di quanto disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – datato 11.01.2022 (sopra richiamato), è fatto salvo il limite iniziale al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75;
- il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2016 era pari ad euro **884.117,03** di cui euro 811.032,00 di parte stabile ed euro 73.085,03 di risorse variabili, fermo restando che il totale depurato delle voci non soggette al vincolo è pari ad euro 845.615,00, da prendere come riferimento per il calcolo del tetto complessivo;
- il fondo per le posizioni organizzative e alte professionalità dell'anno 2016 era pari complessivamente ad euro 0,00 di cui euro 0,00 per indennità di posizione ed euro 0,00 per indennità massima di risultato;
- il fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2016 era pari ad euro **197.490,00** di cui euro 195.940,00 di parte stabile ed euro 1.550,00 di risorse variabili;

² individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane.

- il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nonché la maggiorazione del Segretario Generale dell'anno 2016 era pari complessivamente ad euro 40.348,46;
- consequenzialmente, il totale complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2016 ammontava ad euro 1.083.453,46, che diventa il tetto massimo che l'Ente non deve superare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 di modifica e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il fondo per l'anno 2017 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 168/1° Settore del 16.03.2017 del Settore I – Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali, come modificata dalla Determinazione n. 591/1° Settore del 30.11.2017 e n. 598/1° Settore del 04.12.2017, era pari ad euro 1.020.313,97 di cui euro 811.032,00 di parte stabile ed euro 209.281,97 di risorse variabili;
- che detto fondo è stato “**certificato**” dall'Organo di Revisione Economico Finanziario pro-tempore con verbale n. 29 del 18.12.2017, il quale, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del C.C.N.L. 21.05.2018 del Comparto Funzioni Locali, costituisce l'unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22.01.2004 (relative all'anno 2017), ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'articolo 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.01.2004;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate deve essere predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la non corretta gestione del relativo complesso procedimento amministrativo/contabile può comportare responsabilità e conseguente danno erariale a carico del responsabile competente;
- così come evidenziato dalla Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 06.06.2017 e dalla Corte dei Conti della Lombardia, con deliberazione n. 116/2018/PAR del 10.04.2018, l'ammontare complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale deve essere computato considerando anche le risorse destinate al pagamento dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative anche degli enti senza la dirigenza e della maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali ex articolo 41 del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001;

Preso atto che

- l'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. 22.01.2004 prevede un incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a “0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10” (*alte professionalità*);
- l'ARAN - con Parere RAL297 - ha affermato che “nel caso l'ente non intenda istituire posizioni di responsabilità di alta professionalità, e di conseguenza, non affida i relativi incarichi, le ripetute risorse dello 0,20% non possono comunque essere destinate ad altre finalità³;

³ il C.C.N.L. 31.07.2009, all'articolo 7, comma 1, lettera e), aveva demandato al contratto successivo le “modalità di utilizzo, negli enti privi di dirigenza, delle risorse accantonate in applicazione dell'articolo 32, comma 7, del C.C.N.L. del 22.01.2004, ove le stesse non siano già state impiegate per il finanziamento dell'istituzione delle alte professionalità”.

Dato atto che

- il fondo per l'anno 2021 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 1446 del 28.07.2021 del Settore I – Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali, che ammonta ad euro 1.095.593,33 di cui euro 787.864,33 di parte stabile ed euro 307.729,00 di risorse variabili;
- il fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2021 è stato costituito con determinazione dirigenziale n. 1046 del 27.05.2021 del Settore I – Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali ed è pari ad euro **152.884,00** di cui euro 152.884,00 di parte stabile ed euro 0,00 di risorse variabili;
- il fondo per le posizioni organizzative e alte Professionalità dell'anno 2021 è previsto in complessi euro 61.830,73 di cui euro 52.556,12 per indennità di posizione ed euro 9.274,61 per indennità minima di risultato;
- il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nonché la maggiorazione del Segretario Generale dell'anno 2021 ammonta ad euro 62.975,98;
- il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022 per il personale dei livelli è stato costituito dal Dirigente del Settore I - Affari Generale – Risorse Umane – Attività Socio-Economiche e Culturali, come da proposta di determinazione dirigenziale n. 1444/2022 del 01.07.2022, come integrata e modificata in data 06.12.2022, ammontante ad euro 1.502.614,78 di cui euro 790.444,45 di parte stabile ed euro 712.170,33 di risorse variabili;
- il fondo per il finanziamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato dei Dirigenti per l'anno 2022 è stato costituito dal Dirigente del Settore I - Affari Generale - Risorse Umane - Attività Socio-Economiche e Culturali, come da proposta di determinazione dirigenziale n. 1309/2022 del 13.06.2022 ed è pari ad euro **152.884,00** di cui euro 152.884,00 di parte stabile ed euro 0,00 di risorse variabili;
- il fondo per le posizioni organizzative e alte Professionalità dell'anno 2022 è previsto in complessi euro 61.830,73 di cui euro 52.556,12 per indennità di posizione ed euro 9.274,61 per indennità minima di risultato;
- il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato nonché la maggiorazione del Segretario Generale dell'anno 2022 ammonta ad euro 62.975,98;
- la quantificazione del fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 è meglio dettagliata nel prospetto (allegato "A") il cui importo verifica il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25.05.2017, n. 75 e successive modifiche e integrazioni;
- le risorse per il lavoro straordinario ammontano ad euro 82.247,97 determinate ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. 01.04.1999, così come confermato dall'articolo 45 del C.C.N.L. 22.01.2004, non ricompresi nella costituzione del Fondo *de quo*;

Visti

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

nell'attestare che

- ❖ la costituzione del fondo per le risorse decentrate è stata predisposta in conformità alle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- ❖ l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta coperto dalle disponibilità previste nel macroaggregato Uscite 1.01 e 1.02 del Bilancio di Previsione 2022-2024 - annualità 2022;

nell'esprime parere favorevole

in ordine alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2022, relativo al personale dei livelli,

raccomanda il rispetto

1. del principio di corrispettività ex articolo 7, comma 5, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale *"le amministrazioni Pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese"*;
2. dell'articolo 40, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
3. i principi contabili generali ed applicati, nella parte che richiama i comportamenti da tenere in merito agli adempimenti correlati alla costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate e la sottoscrizione del CCDI;

prescrive

- a) i compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
- b) per le eventuali progressioni economiche orizzontali il rispetto dell'articolo 52, comma 1 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 23, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150 e successive modifiche e integrazioni e dei documenti di prassi amministrativa emananti dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Funzione Pubblica e dall'ARAN;
- c) che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche devono essere comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP e devono essere regolamentate dall'accordo in sede di Contrattazione Decentrata, ma anche da apposito Regolamento del Libero Consorzio Comunale;
- d) che le risorse finanziarie che costituiscono il fondo incentivi funzioni tecniche possono essere erogate nel limite del 50% della retribuzione del dipendente.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Orazio Mammino

f.to Alessandro Lentini

f.to Stefano Perrone

Dott. Rag. Orazio Mammino
Commercialista - Revisore Legale
Dottore in Giurisprudenza
Mediatore Civile